



Covid-19

Prontuario per gli amministratori locali



Indice del prontuario Covid

PARTE PRIMA POTERI E MARGINI DI AZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE

1. Normativa
2. Definizione assembramento
3. Sindaco, sanità, poteri
4. L'art.13 del DPCM 3.11.2020
5. Circolare Ministero Interno

PARTE SECONDA LE MISURE PREVISTE NELL'EVOLUZIONE DELLA PANDEMIA DALL'ISS

1. Trasmissione localizzata
2. Trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo
3. Trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo
4. Trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo

PARTE TERZA – FAQ

1. Zona gialla, arancione e rossa - Misure specifiche
2. Finanza locale

Normativa di riferimento al 5/11/2020

[DPCM 3 novembre 2020 e Allegati](#)

[Ordinanza del Ministero della Salute 4 novembre 2020](#)

[Decreto legge "Ristori" n. 137 del 28 ottobre 2020](#)

[Decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020](#)

[Decreto del Ministero della Pubblica amministrazione 19 ottobre 2020](#)

[Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti n. 15350/117/2/1](#)

[Circolare del Ministero dell'Interno del 27 ottobre 2020 sul DPCM 24 ottobre 2020](#)

[Circolare del Ministero dell'Interno del 27 ottobre su Giunte e Consigli comunali](#)

[Ordinanza n. 76 della Regione Liguria del 29 ottobre 2020](#)

[Ordinanza n. 73/2020 della Regione Liguria del 25 ottobre 2020](#)

[Ordinanza n. 244 del Comune di Genova del 27 ottobre 2020](#)

[Ordinanza n. 242 del Comune di Genova](#)

[Documento Min. Salute-ISS "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale"](#)

Il Sindaco e la Sanità Pubblica

Nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale del Governo, il Sindaco **sovrintende allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria**, alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto. In **materia di igiene e sanità pubblica** spetta al Sindaco l'**emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente** con **efficacia** estesa al **territorio comunale**.

Secondo l'**art. 50 TUEL comma 5**, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le **ordinanze contingibili e urgenti** sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

*** Definizione di «assembramento»**

Per assembramento deve intendersi ogni **raggruppamento di oltre due persone in cui non è possibile mantenere la distanza sicurezza prevista di almeno un metro**.

La circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1

[Link al testo della circolare, evidenziato nei tratti salienti](#)

- “Ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto [...] da esplicitare in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica”.
- “La definizione della forza pubblica, da impiegare nell'espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento che i Sigg.ri Questori organizzeranno con le Forze dell'ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, anche ai fini dell'individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il dispositivo”.
- “Resta inteso che anche l'attuazione di tale misura potrà beneficiare del concorso di unità militari, laddove presenti nell'ambito dell'operazione “Strade Sicure”.

Art. 13 DPCM 3 novembre 2020

A chi compete l'esecuzione e il monitoraggio delle misure

“Il **Prefetto territorialmente competente**, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, **assicura l'esecuzione delle misure** [...], nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione [...]”

L'incidenza del rischio di contagio

A seconda del grado di incidenza sul territorio, **SI SUGGERISCE DI ADOTTARE** misure restrittive adeguate a contenere il possibile contagio, come anche esplicitato nel documento del Ministero della Salute e ISS [Prevenzione e risposta a COVID-19](#) [si veda in particolare la tabella di pagina 82].

Tali proposte, concordate con le Regioni, sono state elaborate sulla base del documento del Ministero della Salute e ISS sopracitato, e delle evidenze rese da A.Li.Sa.

Vediamo di seguito le principali fattispecie...

L'incidenza del rischio di contagio e le misure da adottare

Trasmissione localizzata (focolai) invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020

Interventi: criteri minimi – interventi ordinari

→ **Precauzioni standard:**

- Mascherina a protezione delle vie respiratorie
- Distanza sociale
- Igiene delle mani e respiratoria
- Igiene ambientale

→ **Precauzioni scalate** laddove indicato nei documenti prodotti per ambiti e contesti specifici in aree con maggiore rischio di esposizione

→ **Possibilità** di interruzione, su base locale, di attività/eventi sociali/culturali a maggior rischio di assembramenti

L'incidenza del rischio di contagio e le misure da adottare

Trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo

Interventi: interventi ordinari + interventi straordinari in singole istituzioni (es. scuole) o aree geografiche limitate

- **Rafforzamento** del distanziamento sociale
- **Zone rosse locali**
- Valutare l'**introduzione di obblighi** sull'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie anche all'aperto (es. su base orario o del luogo frequentato)
- Possibilità di **interruzione** attività sociali/culturali/sportive maggiormente a rischio (es. discoteche, bar, palestre anche su base oraria)
- **Favorire** il lavoro agile al fine di ridurre l'affollamento dei trasporti pubblici e delle sedi lavorative
- Possibilità di **limitazione della mobilità** della popolazione in aree geografiche sub-regionali

L'incidenza del rischio di contagio e le misure da adottare

Trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo

Interventi: interventi straordinari estesi (restrizioni locali temporanee su scala sub-provinciale)

- Azioni (locali/provinciali/regionali) per **l'aumento delle distanze sociali**
- Introduzione **obbligo utilizzo di mascherine** a protezione delle vie respiratorie anche all'aperto
- Zone rosse con **restrizioni temporanee** (<2-3 settimane) con riapertura possibile valutando incidenza e Rt
- **Interruzione** attività sociali/culturali/sportive a maggior rischio di assembramenti
- **Valutare** l'interruzione di alcune attività produttive con particolari situazioni di rischio
- **Possibili restrizioni della mobilità interregionale ed intraregionale** (da/per zone ad alta trasmissione: area definita, singola località, comune, provincia, etc.)

L'incidenza del rischio di contagio e le misure da adottare

Trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo

Interventi: possibilità di restrizioni regionali e/o provinciali

- **Restrizioni generalizzate** con estensione e durata da definirsi rispetto allo scenario epidemiologico
- In caso di restrizioni localizzate, **restrizioni della mobilità** da/per zone interessate



L'ITALIA DIVISA IN 3 ZONE

Con Ordinanza del Ministro della Salute, adottata sentiti i presidenti delle Regioni interessate, sulla base anche del monitoraggio dei dati epidemiologici, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno scenario di rischio elevato, medio-alto o moderato

[L'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020](#)

Il Ministro della Salute verifica il permanere dei presupposti di appartenenza allo scenario intermedio o di massima gravità

Le Ordinanze sono efficaci per un periodo di 15 giorni a partire dalla data indicata nell'Ordinanza sopracitata, e comunque non oltre il 3 dicembre, data di scadenza del Dpcm

ZONA GIALLA – RISCHIO MODERATO art. 1 Dpcm

Liguria + Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Marche, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto



Obbligo di mascherina all'aperto e al chiuso

Si potrà uscire dalle 5 alle 22



Oltre quest'orario ci si potrà muovere solo per «comprovate esigenze», dunque per motivi di **lavoro**, **salute** o situazioni di **necessità** o **urgenza**, che vanno motivate con l'[autocertificazione](#).

È comunque **fortemente raccomandato non spostarsi** con mezzi di trasporto pubblici o privati, se non sussistono i motivi sopra elencati



Chiusura strade e piazze

La chiusura di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatto salvo l'accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private

Es. [L'Ordinanza n. 244 del Comune di Genova del 27/10/2020](#)

ZONA GIALLA – RISCHIO MODERATO art. 1 Dpcm

FAQ

Liguria + Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Marche, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto



A scuola con la mascherina

È prevista l'attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina



Dad alle superiori

È prevista la didattica a distanza al **100% per le scuole superiori**, salvo attività di laboratori in presenza

ZONA GIALLA – RISCHIO MODERATO art. 1 Dpcm

FAQ

Liguria + Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Marche, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto



Trasporti pubblici al 50%

La capienza massima consentita sui mezzi di trasporto pubblico locale è del 50%

In Liguria, al momento per quanto riguarda il trasporto pubblico locale di linea urbano ed extraurbano su gomma la capienza massima consentita sui mezzi è del 60% ([Ordinanza regionale n. 76](#))



Ristorazione

Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite **dalle 5:00 fino alle ore 18:00**

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di **4 persone per tavolo**, salvo che siano conviventi

La ristorazione negli alberghi ed in altre strutture ricettive resta consentita senza limiti di orario limitatamente ai propri clienti

Resta consentita l'attività di **consegna a domicilio**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, e la **ristorazione con asporto** fino alle ore 22:00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

ZONA GIALLA – RISCHIO MODERATO art. 1 Dpcm

FAQ

Liguria + Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Marche, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto



Attività commerciali e mercati

Le attività commerciali al dettaglio e i **mercati** si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni

I **sindaci** e le associazioni di categoria **promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie** di cui all'Allegato 19 ([Allegati](#)) anche presso gli esercizi commerciali



Centri commerciali

Nel **fine settimana** e in tutti i giorni **festivi** sono chiusi i centri commerciali ad eccezione delle farmacie, alimentari, tabaccai ed edicole. Sono chiusi anche i **mercati delle merci non alimentari**

ZONA GIALLA – RISCHIO MODERATO art. 1 Dpcm

FAQ

Liguria + Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Marche, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto



Sport di contatto

Lo svolgimento degli sport di contatto è vietato salvo che per le **competizioni professionistiche nonché dilettantistiche di livello nazionale** e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali

Sono sospese **l'attività sportiva dilettantistica di base**, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico amatoriale



Competizioni sportive

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato

Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra – **riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni sportive nazionali**, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel **rispetto dei protocolli** emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali

ZONA GIALLA – RISCHIO MODERATO art. 1 Dpcm

FAQ

Liguria + Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Marche, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto



Palestre e piscine

Sono sospese le attività di **palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché **centri culturali, centri sociali e centri ricreativi**

Ferma restando la sospensione di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'**aperto** presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di **distanziamento sociale** e senza nessun assembramento, in conformità con le **linee guida** emanate dall'ufficio per lo sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI)



Musei, cinema, teatri

Restano chiusi i musei e **sospese le mostre**. Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale di concerto, sale cinematografiche ed in altri spazi anche all'aperto



Sale giochi

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente (bar, tabaccherie)

ZONA GIALLA – RISCHIO MODERATO art. 1 Dpcm

FAQ

Liguria + Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Marche, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto



Discoteche

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso



Manifestazioni pubbliche

Al momento, lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è vietato sull'intero territorio regionale ai sensi del punto 5 [dell'Ordinanza regionale n. 73/2020](#)



Fiere e congressi

Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza

ZONA GIALLA – RISCHIO MODERATO art. 1 Dpcm

FAQ

Liguria + Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Marche, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto



Cerimonie religiose

L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni

N.B. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose

È consentito l'accesso ai cimiteri, non essendo diversamente previsto nei decreti in esame

ZONA GIALLA – RISCHIO MODERATO art. 1 Dpcm

FAQ

Liguria + Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Marche, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto



Sospensione procedure concorsuali

Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con **collegamento da remoto**, nonché **ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario**



Smart working nella Pa

Le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di **lavoro agile**, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della Pubblica amministrazione

Ciascun dirigente organizzi il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella **percentuale più elevata possibile**, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato

Deve essere disposta una **differenziazione dell'orario** di ingresso e di uscita del personale

ZONA GIALLA – RISCHIO MODERATO art. 1 Dpcm

FAQ

Liguria + Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Marche, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto



Riunioni Pa

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in **modalità a distanza**, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza



Giunte, Consigli comunali

Secondo la [circolare del 27 ottobre del Ministero dell'Interno \(link\)](#) «nelle riunioni della pubblica amministrazione sembrano non annoverabili gli organi collegiali di promanazione elettiva [...] perché alle giunte e ai consigli sono attribuite funzioni deliberative nonché di indirizzo e di controllo»

Bisogna, dice il Viminale, fare ricorso all'art.73 della legge 24 aprile 2020 n.27 che stabilisce che durante l'emergenza Covid i Consigli comunali, le Giunte e le commissioni possono riunirsi in modalità a distanza anche se non è prevista dal regolamento comunale a patto che si rispettino i criteri di trasparenza e tracciabilità fissati dal presidente del Consiglio o dal Sindaco e siano individuati i sistemi che consentano con certezza di identificare i partecipanti

ZONA GIALLA – RISCHIO MODERATO art. 1 Dpcm

Liguria + Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Marche, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto



Parchi e giardini

L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o alle persone deputate alla loro cura, ad aree gioco per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto



Parchi divertimenti

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento

È consentito l'accesso dei bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le Politiche della famiglia



Circolazione delle persone

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con un livello di rischio alto, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate **esigenze lavorative** o situazioni di **necessità** o per motivi di **salute**

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della **didattica** in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita

E' consentito il rientro presso il proprio **domicilio**, abitazione o residenza



Spostamenti tra Comuni

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, a meno che non ci siano comprovate esigenze (lavoro, salute, necessità)

È necessaria l'autocertificazione per dimostrare i motivi

[Modello di autocertificazione \(link\)](#)



Bar e ristorazione

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle **mense** e del **catering** continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio

Resta consentita la sola ristorazione con **consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle **aree di servizio e rifornimento carburante** situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro



Scuola

Le lezioni scolastiche si svolgeranno **in presenza** solo per i **nidi, elementari** e le classi di **prima media**

Le scuole superiori, seconda e terza media dovranno svolgere le lezioni solo a distanza



Divieto di ingresso e spostamento

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati

Si potrà entrare e uscire e muoversi solo per comprovate esigenze, e dunque per motivi di **lavoro**, di **salute** e di **urgenza** sempre giustificati con il modulo dell'[autocertificazione](#)

È sempre consentito il rientro presso il proprio **domicilio, abitazione o residenza**



Ristorazione

Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering

Consentite le **consegne a domicilio** e la ristorazione con **asporto** fino alle 22:00



Scuola

Ad eccezione dei servizi educativi per l'infanzia e del primo anno di scuola media, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza

Rimane la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l'uso di **laboratori**



Sport e attività motoria

Sono sospese le attività sportive anche nei centri all'aperto

È «consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno un metro e attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale»

ZONA ROSSA – RISCHIO ELEVATO art. 3 Dpcm

Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta



Sono sospese le **attività commerciali** al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (alimentari, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie) sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i **mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie



Il decreto cd “ Ristori ” [\(link\)](#) prevede per gli Enti locali:

- la **sospensione della 2° rata Imu** riguardante gli immobili e le relative pertinenze in cui sono esercitate le attività di cui all'allegato 1 del decreto a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. A ristoro di tale minore entrata **è incrementato di 101,6 milioni di euro** per l'anno 2020 il **Fondo esenzione IMU turistica** di 74,90 milioni previsto dal **DL Rilancio art 177 comma 2**
- per quanto riguarda la gestione finanziaria di ciascun Ente locale è mantenuta attiva la collaborazione con i nostri uffici per la gestione delle **«[schede fondi covid](#)»** [\(link\)](#) e della loro successiva **[certificazione](#)** [\(link\)](#)



Il prontuario è uno strumento di lavoro agile prodotto per sintetizzare la normativa in costante aggiornamento e garantire un'interpretazione omogenea del ruolo e dell'azione amministrativa a livello locale.

**Stiamo sempre più sviluppando l'azione informativa attraverso i social media.
Vi raccomandiamo di seguirci per non perdere gli aggiornamenti in tempo reale**



@anci.liguria



@AnciLiguria



@anci_liguria



www.anciliguria.it



ANCI Liguria



L'indirizzo info@anciliguria.eu oltre al numero WhatsApp **+39 389 822 3233** restano a vostra disposizione per la formulazione di quesiti specifici

